

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di atto amministrativo n. 79

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 28 maggio 2020

PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
PER IL TRIENNIO 2020/2023.

ANNI ACCADEMICI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2017, N. 4, ARTICOLO 5.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visti gli articoli 3 e 34 della Costituzione che sanciscono rispettivamente: il compito, in capo alla Repubblica, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e stabilisce che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" che rende l'ambito del diritto allo studio universitario una competenza regionale ed assegna allo Stato la competenza della determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni, al momento lo Stato non ha disciplinato tali livelli minimi essenziali delle prestazioni;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697 recante disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari", per la parte ancora in vigore;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e legge 28 gennaio 1999, n. 17 e ss. mm., che disciplinano l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti dei portatori di handicap;

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40: "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" che definisce lo "status" dello studente straniero;

Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210 ed il decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224, relativi alla riforma dei corsi di dottorato di ricerca;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo regolamento di attuazione di cui al d.p.r. 394/1999, che disciplinano l'accesso degli studenti stranieri alle università;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508: "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti Musicali pareggiati";

Visto il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 e in particolare l'articolo 6 che stabilisce che i diplomi rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale sono equiparati alle lauree di cui al regolamento n. 509/1999;

Considerato che lo stesso articolo 6 stabilisce che agli studenti delle Istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge quadro in materia di diritto allo studio universitario 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha conferito al Governo una delega per la revisione – in attuazione del titolo V – della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6"; in particolare la norma di rinvio articolo 8, comma 5, sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al DPCM 9 aprile 2001 e l'articolo 18, comma 8, relativo alla tassa regionale sul diritto allo studio universitario quantificata in euro 140,00 qualora la Regione non stabilisca entro il 30 giugno l'importo per ciascuna fascia;

Vista la legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 "Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio";

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 sul trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni;

Visto il d.p.c.m. 9 aprile 2001, avente ad oggetto "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" ed il d.p.c.m. 30 aprile 1997;

Visto il d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 e ss. mm. (sull'I.S.E.E.) che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, e le relative disposizioni attuative;

Visto il d.m. 10 gennaio 2002, n. 38 "Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127" ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che stabilisce che le scuole superiori per interpreti e traduttori assumono la denominazione di Scuole superiori per

mediatori linguistici e rilasciano titoli di studio, equipollenti ai diplomi di laurea in Scienze della mediazione linguistica;

Visto l'articolo 6, comma 4, del citato d.m. 38/2002 che dispone che in favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle Regioni;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004 riguardante l'equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270, che apporta modifiche al regolamento sulle norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei di cui al d.m. 509/1999;

Visto il decreto MIUR 7 febbraio 2013 sugli Istituti Tecnici Superiori (ITS), che si collocano nel V livello EQF (quadro europeo delle qualifiche) per percorsi di quattro semestri, che consentono l'accesso alle università e hanno il riconoscimento dei CFU (crediti formativi universitari);

Vista deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 27 giugno 2017, n. 54 "Piano regionale

per il diritto allo studio per il triennio 2017/2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5" e s.m.i.;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del Dirigente della PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la Formazione, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare il "Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2020/2023. Anni accademici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5" di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2020 - 2023

Anni accademici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

(Articolo 5, legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4)

Premessa

Le politiche di istruzione hanno l’obiettivo primario di valorizzare il capitale umano e generare sviluppo investendo in conoscenza, ricerca e innovazione.

La legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 (*Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio*) disciplina e promuove l’integrazione dei servizi e degli interventi al fine di garantire un effettivo diritto allo studio mediante il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e assicurando l’uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale.

Il sistema del diritto allo studio superiore disciplinato dalla legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, sostiene il diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi che decidono di studiare nel territorio marchigiano attraverso interventi quali borse di studio, posti alloggio, mensa, contributi monetari, orientamento, integrazioni esperienze formative, contributi per i trasporti, fondi per le attività culturali.

L’Ente regionale preposto all’attuazione di tali interventi è l’ERDIS (Ente Regionale per il Diritto allo Studio), quale Ente strumentale della Regione Marche, erogatore degli interventi per il diritto allo studio, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale che opera in conformità a quanto stabilito dalla programmazione regionale e in base alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Il Piano Triennale per il diritto allo studio relativo al triennio 2017-2019, riferito agli anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, ha delimitato il periodo temporale durante il quale i dettami disposti dalla legge di riforma del diritto allo studio marchigiano di cui sopra hanno mosso i primi passi e durante i quali l’Ente unico per il diritto allo studio ha consolidato, in un processo di ininterrotta e proficua collaborazione con l’Amministrazione regionale, il suo ruolo strategico e centrale di gestore ed erogatore di tutti i servizi e le prestazioni per l’attuazione del diritto allo studio, atti a favorire l’ingresso degli studenti nel sistema dell’istruzione e della formazione superiore e a favorire la permanenza degli stessi presso le sedi di studio della nostra Regione.

In questo senso, questo sistema integrato e semplificato di *governance*, basti pensare che l’Ente unico ERDIS ha preso il posto di quattro Enti territoriali (ERSU) per il diritto allo studio caratterizzati da differenti modi di pensare ed agire, ha permesso di raggiungere le priorità che erano i principali obiettivi da perseguire dal precedente Piano triennale per il diritto allo studio e che hanno permesso di:

- *costruire* un sistema educativo tale da assicurare pari opportunità di successo formativo;
- *facilitare* l’accesso all’offerta formativa superiore attraverso l’innalzamento della qualità dei servizi;
- *promuovere* l’attrattività del sistema di istruzione superiore valorizzandone le peculiarità;
- *sostenere* la dimensione territoriale della cooperazione;
- *consolidare* nel territorio regionale l’integrazione tra i servizi e i soggetti che, nel rispetto delle proprie autonomie, agiscono per realizzare efficaci misure di diritto allo studio;
- *potenziare* la dimensione internazionale della formazione con azioni di accompagnamento dei neolaureati nel contesto lavorativo;

- *realizzare* un modello di società capace di ridurre le disuguaglianze economiche e territoriali; favorire la mobilità sociale;
- *valorizzare* le differenze e garantire ai più giovani di crescere in una regione europea.

Al fine di consolidare e rafforzare tali traguardi diventa necessario proseguire e migliorare, laddove possibile, il lavoro fatto nei tre anni accademici precedenti da parte della Regione Marche e di ERDIS. In questo senso, tali soggetti pubblici, in veste di principali attori del sistema del diritto allo studio regionale dovranno impegnarsi a favorire un processo di *governance* ancora più condivisa e cooperativa fra i soggetti portatori di interessi del territorio quali Università, Istituti superiori per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, Istituti superiori di grado universitario, rappresentanze studentesche, amministratori locali, associazioni di categoria, per porre in essere interventi ed azioni valide ed efficaci per poter contrastare anche contingenze difficoltose e molto complesse come è stata la devastazione provocata dagli eventi sismici dell'anno 2016 e come è attualmente quella provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

1. Il contesto di riferimento

1.1 Il mercato del lavoro nel secondo semestre 2019

Nel complesso, il 2019 è stato caratterizzato da un nuovo aumento dell'occupazione e da un calo della disoccupazione che si associa alla diminuzione del numero di inattivi. Tuttavia, il quadro occupazionale ha mostrato un progressivo indebolimento nella seconda metà dell'anno.

Nel quarto trimestre 2019, l'input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, registra una diminuzione rispetto al trimestre precedente (-0,3%) e un lieve aumento in termini tendenziali (+0,3%). Tali dinamiche risultano coerenti con la fase di rallentamento dell'attività economica che, nell'ultimo trimestre, è confermata dalla variazione congiunturale negativa registrata dal Pil (-0,3%).

Dal lato dell'offerta di lavoro, nel quarto trimestre del 2019 il numero di persone occupate rimane sostanzialmente invariato in termini congiunturali, a sintesi dell'aumento dei dipendenti e del calo degli indipendenti. Il tasso di occupazione è pari al 59,2%, con una variazione nulla rispetto al terzo trimestre. Inoltre, nei dati mensili più recenti (gennaio 2020) e al netto della stagionalità, il tasso di occupazione e il numero di occupati mostrano un calo rispetto al mese precedente.

Nell'andamento tendenziale prosegue la crescita del numero di occupati (+0,9%, +207 mila in un anno) per effetto dell'aumento dei lavoratori dipendenti, sia permanenti sia a termine, a fronte del calo degli indipendenti; al contempo l'incidenza dei dipendenti a termine sul totale dei dipendenti sale al 17,2% (+0,1 punti in un anno). Dopo aver subito un rallentamento della crescita fino a registrare un calo nel terzo trimestre, gli occupati a tempo pieno aumentano lievemente, mentre gli occupati a tempo parziale continuano a crescere a ritmo sostenuto; per il 63,9% (-0,5 punti) di questi lavoratori si tratta di part time involontario. Inoltre, tra i giovani di 15-34 anni continua a crescere l'occupazione e il relativo tasso, sia in termini tendenziali sia congiunturali.

Nel confronto annuo, per l'undicesimo trimestre consecutivo, e con maggiore intensità, si riduce il numero di persone in cerca di prima o nuova occupazione (-237 mila in un anno, -8,4%). Benché a ritmi dimezzati in confronto allo scorso trimestre, continua a diminuire anche il numero di inattivi di 15-64 anni (-82 mila in un anno, -0,6%).


Il tasso di disoccupazione è in diminuzione sia rispetto al trimestre precedente sia in confronto a un anno prima; tale andamento si associa alla stabilità congiunturale e alla lieve diminuzione tendenziale del tasso di inattività delle persone con 15-64 anni. Nel mese di gennaio 2020 il tasso di disoccupazione è stabile in confronto a dicembre 2019 e quello di inattività in lieve crescita.




Nei dati di flusso – a distanza di 12 mesi – aumenta la permanenza nell'occupazione, in particolare per giovani di 15-34 anni. Tra i dipendenti a termine continuano ad aumentare le transizioni verso il tempo indeterminato (+6,1 punti).

Dal lato delle imprese, prosegue la crescita della domanda di lavoro, con un aumento delle posizioni lavorative dipendenti dello 0,4% sul trimestre precedente e dell'1,6% su base annua, sintesi della crescita sia dell'industria sia dei servizi. L'aumento delle posizioni lavorative è associato a una diminuzione delle ore lavorate per dipendente, pari a -0,3% su base congiunturale e a -0,5% su base annua. Il ricorso alla cassa integrazione registra una variazione positiva. Il tasso dei posti vacanti rimane invariato sia su base congiunturale sia su base annua. Il costo del lavoro registra una diminuzione dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e una crescita pari all'1,3% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. L'andamento del costo del lavoro è sintesi di una stabilità delle retribuzioni e di una riduzione degli oneri sociali (-0,3%) su base congiunturale, accompagnati da un proseguimento nella crescita su base annuale sia delle retribuzioni (+1%) sia degli oneri sociali (+1,9%).

Il miglioramento della nostra società non può fare a meno di utilizzare al meglio l'energia positiva di una nuova generazione che, come quelle che l'hanno preceduta, ha il desiderio di contribuire ai processi di miglioramento del mondo in cui vive. Ed è compito della società fare in modo che tale desiderio possa contribuire realmente ai processi di miglioramento del benessere collettivo.

Per cercare di comprendere se e come ciò può avvenire possiamo guardare ai molti dati che in questo periodo sono stati diffusi. Molte sono le fonti che, sostengono che vi sia un proseguo agli studi con la scelta dell'università. Per questo le Amministrazioni pubbliche, gli enti regionali per il diritto allo studio, le Università ed altri Istituti superiori si impegnano sempre di più nell'offrire un buon servizio di orientamento per abbattere il tasso di abbandono alla fine del primo anno. Tale tasso, particolarmente alto ancora negli ultimi anni, è indice di una scelta del corso universitario non corrispondente ai desideri e alle competenze dei giovani e dell'assenza di servizi di orientamento adeguati diffusi sul territorio, soprattutto nel momento in cui gli studenti frequentano gli ultimi due anni di scuola secondaria superiore, dal momento che fornire ai ragazzi e alle famiglie le informazioni più aggiornate sulle tendenze del mercato del lavoro e sulle professioni che offrono le migliori opportunità per il futuro è fondamentale.





1.2 La formazione superiore e i fabbisogni occupazionali

Per l'orizzonte temporale del prossimo quadriennio, tutti gli studi effettuati evidenziavano la tendenza verso un cambiamento profondo della struttura professionale del nostro Paese, con un fabbisogno occupazionale che per oltre il 60% riguarderà laureati e diplomati, e per oltre il 35% le professioni tecniche e ad elevata specializzazione.

Tra il 2019 e il 2023 saranno necessari tra i 3 e i 3,2 milioni di nuovi occupati per soddisfare le esigenze produttive delle imprese e della pubblica amministrazione. Infatti, pur con una crescita economica molto contenuta (variazione del PIL compresa tra +0,6% e +0,9%, in media annua tra il 2019 e il 2023), sarà necessario affrontare il naturale turnover sul mercato del lavoro che da solo determinerà oltre l'80% del fabbisogno (2,6 milioni di lavoratori nel quinquennio).

La trasformazione della struttura professionale nel mercato del lavoro avverrà prevalentemente attraverso la componente del turnover occupazionale.

Occorre aggiungere però che il turnover non rappresenterà una mera sostituzione di lavoratori, perché i cambiamenti tecnologici e organizzativi non riguardano solo la nascita di nuove figure e la scomparsa di professioni obsolete, ma ridefiniscono il "contenuto" (in termini di competenze e mansioni) anche delle professioni "in evoluzione". Nel prossimo quadriennio una semplice

sostituzione, per ragioni anagrafiche, di una figura con un'altra analoga potrebbe implicare l'assunzione di una professionalità con un diverso titolo di studio e nuove competenze.

La *Digital Transformation* e l'*Ecosostenibilità* avranno un peso determinante nel caratterizzare i fabbisogni occupazionali dei diversi settori economici di cui le imprese e la Pubblica Amministrazione avranno bisogno nei prossimi 4/5 anni.

In particolare, nell'ambito della *Digital Transformation*, le imprese ricercheranno lavoratori con specifiche competenze matematiche e informatiche, digitali o relative all'Impresa 4.0.

Un cambiamento che non riguarderà solo le professioni digitali come quelle informatiche o i nuovi settori legati ai big data o allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma gran parte delle figure professionali in tutti i settori.

Per quanto riguarda la filiera *Ecosostenibilità*, le imprese avranno bisogno di lavoratori, altamente qualificati, per cogliere al meglio le opportunità offerte dalla diffusione di processi produttivi rispettosi dell'ambiente, volti ad ottimizzare o ridurre l'utilizzo di materie prime.

Circa un quarto del fabbisogno occupazionale previsto nel prossimo quinquennio sarà poi attivato dalle richieste di figure professionali da parte di cinque filiere individuate: salute e benessere, education e cultura, meccatronica e robotica, mobilità e logistica, energia.

Non a caso, queste filiere sono costruite considerando i settori che saranno maggiormente investiti dagli attuali grandi trend di cambiamento.

A un livello di maggiore dettaglio, i settori manifatturieri che, secondo le stime, esprimeranno il maggior fabbisogno occupazionale saranno l'industria della fabbricazione di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, le industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo, l'industria alimentare e il comparto tessile, abbigliamento, pelli e calzature.

Tra i servizi, i settori che, secondo le stime, esprimeranno i maggiori fabbisogni saranno il commercio-riparazioni, la sanità e assistenza sociale, i servizi avanzati e il turismo-ristorazione. Secondo le stime del modello, i laureati e i diplomati dovrebbero rappresentare il 61-62% del fabbisogno totale degli occupati, mentre il fabbisogno di personale per il quale il livello di istruzione richiesto corrisponde alla qualifica professionale e all'assolvimento dell'obbligo formativo è di poco superiore al 38%.

In particolare, la domanda di personale laureato si prevede che si concentrerà per lo più nell'indirizzo medico-sanitario, seguito da quello economico, da ingegneria e dall'area giuridica.

Sul versante dei diplomi, nel quinquennio le imprese richiederanno personale diplomato principalmente nell'indirizzo amministrazione, finanza e marketing e in quello industria e artigianato (tra cui spiccano le richieste degli indirizzi meccanica, meccatronica ed energia, elettronica ed elettrotecnica).

Stimando il numero di neolaureati e neodiplomati in base ai dati elaborati durante il 2019 dal MIUR, si può prevedere che l'offerta prevista di neo-laureati sarà inferiore al fabbisogno totale di laureati, il cui grado di intensità dipenderà dai diversi indirizzi di studio. Per i neo-diplomati emergerà un eccesso di offerta rispetto alla domanda, anche in questo caso, con significative differenze per gli specifici indirizzi di studio. Lo scenario previsto offre una panoramica sul *mismatch* e una base di discussione per il miglioramento delle attività di orientamento degli studenti che si basino sulle prospettive occupazionali future.

1.3 L'impatto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

La pandemia del COVID-19 non è soltanto un'emergenza sanitaria ma determina anche una grave crisi economica e del mercato del lavoro che sta avendo un enorme impatto sulle persone su scala mondiale.

Secondo stime preliminari dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), la crisi economica e del lavoro causata dal COVID-19 potrebbe incrementare la disoccupazione nel mondo di quasi 25 milioni di unità. Sulla base di possibili scenari delineati dall'OIL, le stime indicano un aumento

della disoccupazione globale che va da 5,3 a 24,7 milioni. Questa si sommerebbe ai 188 milioni di disoccupati nel mondo nel 2019. L'OIL stima che tra 8,8 e 35 milioni di persone in più si troveranno in condizioni di povertà lavorativa in tutto il mondo. Gli effetti della crisi sulle ore lavorate e sul reddito sono imponenti. Si stima che nel secondo trimestre del 2020 il numero di ore lavorate nel mondo si ridurrà del 6,7 per cento, che sono equivalenti a 195 milioni di lavoratori a tempo pieno. Questa crisi potrebbe avere un impatto maggiore su alcuni gruppi di lavoratori e lavoratrici, aumentando le disuguaglianze. Tra questi, le persone che svolgono lavori meno protetti e meno retribuiti includono i giovani e i lavoratori anziani, le lavoratrici e i lavoratori migranti.

L'adozione tempestiva di misure efficaci e coordinate può limitare l'impatto di questa crisi. Oltre a definire i principi e diritti sul lavoro, le norme internazionali del lavoro possono guidare la definizione di politiche e interventi sia in materia di lavoro che di politica economica. Adottate dai governi, rappresentanti dei datori di lavoro e sindacati dei 187 Paesi membri dell'OIL, queste norme promuovono il lavoro dignitoso e una ripresa economica equa e sostenibile.

La strategia dell'OIL per limitare e contenere gli effetti del COVID-19 sul mondo del lavoro è strutturata su quattro pilastri principali: (1) proteggere i lavoratori e le lavoratrici nei luoghi di lavoro; (2) sostenere l'economia e la domanda di lavoro; (3) supportare il lavoro e i redditi; e (4) trovare soluzioni condivise attraverso il dialogo sociale.

Le politiche dovrebbero concentrarsi su due obiettivi immediati: misure di protezione della salute e sostegno economico sia dal lato della domanda che dell'offerta.

In primo luogo, è necessario proteggere i lavoratori e le lavoratrici e le loro famiglie dai rischi per la salute attraverso il rafforzamento delle politiche e misure sulla salute e sicurezza sul lavoro. In secondo luogo, è necessario adottare risposte attraverso politiche tempestive e coordinate su vasta scala per sostenere l'occupazione e il reddito e per supportare le imprese, sostenere l'economia e la domanda di lavoro.

Il coinvolgimento dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori nelle decisioni delle autorità pubbliche sarà fondamentale per l'adozione di misure che siano efficaci, ma allo stesso tempo socialmente accettabili.

1.4 Le sfide da affrontare per sostenere la crisi economica

Se le previsioni economiche in relazione soprattutto al rapporto debito pubblico-PIL sono molto preoccupanti, in assenza di seri provvedimenti di politica economica e industriale da parte del governo, dal punto di vista del lavoro il peggio deve ancora venire. È intuitivo che lo stop alla maggior parte delle attività produttive e dei servizi e la compressione dei consumi generata dal *lockdown* provocherà una sostanziosa riduzione della ricchezza prodotta, misurabile sia pure un po' grossolanamente con il PIL, oltre che una perdita di quote di mercato e fatturato per le imprese e una conseguente ridondanza di offerta di lavoro.

Ed è altresì intuitivo che questi danni saranno direttamente proporzionali alla durata dell'emergenza sanitaria, a quello che accadrà negli altri Paesi, spesso nostri *competitors*, e alle misure governative atte a contrastarla. Tentare di mettere a fuoco portata e condizioni del fenomeno non è un esercizio accademico, ma un primo sforzo per quantificarne gli impatti e individuare i provvedimenti necessari a fargli fronte. I problemi del dopo COVID-19 si manifesteranno sia sul versante delle condizioni delle imprese, e quindi dell'occupazione, sia sul piano delle dinamiche finanziarie necessarie per il sostegno alla liquidità del sistema economico, con tutto quello che implica in termini di spesa pubblica, indebitamento e rapporti con l'Unione Europea.

Le prospettive dei settori produttivi in termini aggregati e disaggregati in funzione delle previsioni di fatturato 2020 e 2021, si possono individuare in due scenari: quello più ottimista, in cui la pandemia termina a fine maggio, e quello più pessimistico in cui si arriva a fine anno. Nel primo caso si prevede che il fatturato delle imprese scenda di oltre 7 punti nel 2020, per poi risalire nel 2021 ai livelli

2019. Nel secondo caso, la perdita stimata sarebbe invece di quasi 18 punti nel 2020 e la ripresa del 2021 consentirebbe sì e no di raggiungere i livelli del 2017.

Queste previsioni tengono oltretutto conto di una media di variabili, che concretamente potrebbero poi avere sviluppi diversi. Molto penalizzate sarebbero le imprese che lavorano per l'*export*, che generalmente sono anche le più avanzate sul terreno dell'innovazione, soprattutto nel caso di una chiusura delle frontiere europee. Gravi, come già segnalato, le perdite per le imprese dei settori turismo, ristorazione e servizi alla persona, che già ora stanno scontando le conseguenze del *lockdown*: perdite purtroppo irrecuperabili. Più nel dettaglio, il settore turistico-alberghiero, tenendo conto sia di tutte le imprese della filiera del turismo sia del trasporto aereo e dell'*automotive*, perderebbe il 73% del fatturato nel 2020 con l'ipotesi pessimistica e il 36% al verificarsi degli scenari più ottimistici. A tenere sarebbero la filiera dell'alimentare, la farmaceutica, i settori dell'informatica, delle telecomunicazioni e delle applicazioni innovative per lavoro, convegni, meeting a distanza e, in parte, del commercio online; in crisi anche i sistemi "moda" e "casa".

Sulla base di queste ipotesi e di quelle già formulate per PIL e debito, per quanto riguarda i livelli di occupazione, i due scenari indicati danno i seguenti risultati: 1) nello scenario più ottimistico, che prevede la fine della crisi tra il 20 aprile e la fine di maggio 2020, per una durata complessiva di 3 mesi esatti, e una traslazione dei debiti (interessi, ratei di mutuo, ecc.), le imprese a rischio fallimento sarebbero circa 98.000 per un totale di 2.200.000 lavoratori; 2) nel secondo caso, vale a dire con una crisi fino a fine anno 2020, con conseguente difficoltà a traslare i debiti, le imprese potenzialmente fallite sarebbero 176.000 per un totale di 3.800.000 lavoratori.

C'è poi un livello relativo alla ridefinizione dei settori produttivi che dipenderà molto sia dalla durata dell'emergenza, e dei relativi provvedimenti, sia dall'effettiva diffusione dei nuovi modi di lavorare di cui abbiamo detto sopra. Settori quali le telecomunicazioni, l'IT, le piattaforme digitali, l'energia, gli alimentari, stanno crescendo mentre altri, quelli più legati a una esperienza fisica e relazionale, che in queste settimane è inibita, pagheranno pesanti conseguenze. Il riferimento è, appunto, a settori come la ristorazione, il turismo, il commercio al dettaglio. Ma non finiranno certo i bisogni ai quali davano risposta, è del tutto evidente. Occorrerà quindi prestare attenzione a come i settori si reinventeranno e quali nuove realtà nasceranno perché potrà essere, a voler guardare alla crisi come opportunità, la possibilità di un rinnovamento (anche digitale). Per questo però occorreranno gli adeguati supporti economici e finanziari che consentano anche a realtà piccole di restare in piedi o di nascere. Il lavoro seguirà queste traiettorie, di pari passo.

L'ultimo livello, quello più ampio e ancor più difficile da cogliere oggi è come saranno ri-organizzate le catene globali del valore e i corrispettivi mercati del lavoro internazionali. Non sappiamo se ci ritroveremo con confini più aperti o più chiusi, con *reshoring* di produzioni o con la definitiva delocalizzazione di una produzione manifatturiera anch'essa molto colpita da questa emergenza. Il futuro del lavoro risentirà molto di queste dinamiche, sia in termini di domanda di competenze che di mobilità internazionale.

Questi alcuni spunti cui guardare. Ma c'è un ulteriore aspetto, più ampio e profondo che sta emergendo. Riguarda la fragilità del mondo interconnesso che fa sì che un problema e una crisi non siano mai una crisi di una parte, ma immediatamente (e il fattore tempo è emerso chiaramente questa volta) una crisi del tutto. Non che sia una novità, il rischio e l'incertezza che caratterizzano la contemporaneità sono analizzati da decenni, ma forse questa volta ce ne siamo resi conto tutti e con tutta la loro portata.

Per questo occorre ripensare le tutele da sempre connesse, nel Novecento industriale, al posto di lavoro e soprattutto a un modello standard di contratto di lavoro. Oggi in un mercato del lavoro frammentato inserito in una società instabile non è più possibile scaricare il rischio su tutti i lavoratori che non scelgono un modello standard, come invece si è sempre fatto. Occorre ripensare a un set di tutele legate a chiunque si voglia affacciare, nelle diverse forme, al mercato del lavoro in modo che non vi siano dualismi legati ai settori cui appartiene (è palese in questi giorni la condizione svantaggiata dei lavoratori domestici, ad esempio) o alla modalità di lavoro adottata (pensiamo ai lavoratori autonomi, ai tirocinanti, ai collaboratori). Questo sarebbe un importante passo avanti per

attrezzare il mercato del lavoro alla possibilità di cambiamenti imprevedibili che l'emergenza di questi mesi ci ha messo in modo molto chiaro davanti agli occhi.

La crisi originata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 condiziona altresì le modalità di realizzazione dell'offerta formativa delle Università e degli Istituti di Formazione Superiore sempre più orientata verso una modalità a distanza attraverso gli strumenti della teledidattica e si estenderà anche a tutti gli interventi relativi al diritto allo studio che dovranno essere rivisti oltre che in termini di organizzazione di spazi e tempi (mense e alloggi), anche in termini di vigilanza e assistenza sanitaria.

Allo stesso tempo, l'Amministrazione regionale dovrà continuare a garantire agli Atenei la possibilità di portare avanti i rispettivi programmi di ricerca attraverso il finanziamento di interventi ed iniziative volte a sostenere l'attività fondamentale, anche ai fini del superamento di tale emergenza, dei propri ricercatori e dottorandi.

2. Il Diritto allo studio nelle Marche: un sistema integrato

2.1 L'evoluzione indotta dalla legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4.

La riforma del sistema regionale di gestione del diritto allo studio superiore attuata con la legge regionale n. 4/2017, segna un passaggio veramente importante nel sistema regionale del diritto allo studio superiore.

L'ampio coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (ERDIS, Studenti, Università, AFAM, Amministrazioni Comunali, Rappresentanze sindacali e Associazioni di categoria) ha sicuramente determinato momenti "di frizione" ma è sfociato poi in un testo normativo diffusamente condiviso.

La creazione di un unico soggetto (ERDIS) dedicato alla gestione del diritto allo studio è stata, infatti, un'operazione complessa sul piano organizzativo e gestionale, non certo ancora perfezionata, anche se gli obiettivi trapiantati sono considerevoli.

Grazie anche al sostegno di Regione Marche, ERDIS ha uniformato il trattamento contrattuale di tutto il personale, fortemente diversificato in precedenza tra i quattro Enti, e sta portando avanti, con successo, l'impegno di armonizzare comportamenti e procedure, prima troppo diversi fra i quattro ERSU delle Marche, che hanno causato disparità di trattamento fra gli studenti coinvolti nelle diverse realtà.

I servizi erogati da ERDIS, secondo criteri improntati alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse, attraverso modalità sinergiche e standardizzate applicate presso tutti i presidi territoriali dell'Ente medesimo, fanno riferimento a: borse di studio, servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di sostegno, servizi di informazione, interventi in favore di studenti diversamente abili, assistenza sanitaria integrata con assistenza psicologica, agevolazioni per l'accesso e la fruibilità di attività culturali e ricreative, interventi di sensibilizzazione ambientale (ECOERDIS). L'erogazione di tali servizi esercitata in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, attraverso la condivisione di servizi tecnici e amministrativi, contribuisce ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione, siano esse di provenienza sia regionale che statale, abbattendo i costi di gestione e determinando efficienza ed efficacia dei servizi offerti agli studenti.

2.2 Gli effetti della sinergia Regione Marche/ERDIS

Grazie ad un investimento importante e continuativo della Regione Marche con le risorse dedicate al Fondo regionale per il diritto allo studio, al quale si aggiunge, di fatto, anche il contributo per il costo del personale di ERDIS e il contributo per costi di gestione dello stesso ERDIS, sostenute dalle risorse del Fondo Integrativo Statale e all'evoluzione nella gestione delle risorse determinato dalla riforma,

nell'ultimo triennio, si è riusciti ad erogare a tutti gli idonei la borsa di studio nella sua totalità (comprensiva di quota servizi e quota finanziaria).

Inoltre, dall'anno accademico 2015/2016 in poi, fino all'attuale anno accademico 2019/2020, le borse di studio assegnate hanno rivelato un andamento sempre crescente in numero assoluto. E' un risultato sicuramente importante, in quanto soddisfa pienamente le aspettative di studenti e famiglie, innalza l'attrattiva delle nostre Università e AFAM e, non da ultimo, ha consentito alla Regione Marche di beneficiare, a titolo di premialità, di un incremento di risorse dal Fondo Integrativo Statale.

La Regione Marche ha provveduto con proprie risorse a sostenere il diritto allo studio anche sotto forma di infrastrutture, contribuendo in maniera molto significativa al recupero e alla manutenzione di collegi e residenze universitarie.

A fronte di un'offerta di circa 3300 posti alloggio sul territorio regionale, il piano di investimenti di ERDIS sulle strutture da adibire ad alloggi, luoghi di ritrovo e di studio, luoghi di ristoro e di attività ricreative e culturali, testimonia la volontà di qualificare e di ampliare la possibilità di ospitare sempre più studenti, contribuendo in modo significativo a valorizzare l'offerta formativa dei nostri Atenei e AFAM, di favorire la mobilità internazionale degli studenti e dei ricercatori/professori, di recuperare importanti edifici di pregio storico artistico nelle città sedi delle Istituzioni di Istruzione superiore a supporto della vita universitaria, di abbattere ogni tipo di barriera architettonica per favorire l'accesso a soggetti con disabilità, consentendo anche di recuperare tutti quegli spazi che, a causa degli eventi sismici del 2016, sono stati dichiarati inaccessibili.

Emblematico è il caso di Camerino, dove questa necessità risulta ancora impellente, dal momento che la devastazione che si è determinata ha causato, anche nelle aree limitrofe, la perdita della gran parte delle abitazioni per cui la disponibilità di posti alloggio risulta necessaria anche per gli studenti che prima risiedevano in strutture private.

Le caratteristiche positive del sistema sono confermate dalla tradizionale ed elevata capacità di attrazione degli studenti da altre regioni, anche in relazione alla centralità geografica ed alla qualità della vita esistente nelle Marche.

2.3 I numeri del Diritto allo studio nella Regione Marche


Il Diritto allo studio nelle Marche si riferisce ad un sistema di istruzione superiore che, per l'anno accademico 2019/2020, riguarda una popolazione complessiva di 51.229 studenti, distribuiti fra quattro Università e otto istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

Popolazione studentesca per l'anno accademico 2019/2020 al 31.12.2019

Università e AFAM	Iscritti residenti nelle Marche	Iscritti residenti fuori regione	Totale
Università di Ancona	11.201	4.611	15.812
Università di Camerino	4.644	3.481	8.125
Università di Macerata	7.563	2.596	10.159
Università di Urbino	7.212	7.320	14.532
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di AN	54	9	63
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di FM	21	0	21
Accademia Belle Arti di MC	665	297	962
Accademia Belle Arti di Urbino	136	364	500
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino	34	205	239
Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" di Pesaro	260	111	371
Conservatorio Statale di Musica "G.B. Pergolesi" di Fermo	234	69	303
Accademia Belle Arti e Design Poliarte AN	131	11	142
Totale	32.155	19.074	51.229

Ripartizione fra i Presidi Territoriali di ERDIS degli studenti iscritti per l'a.a. 2019/2020

Presidi territoriali	Studenti iscritti									Totale
	Università	Scuola Superiore Mediatori Linguistici di Ancona	Scuola Superiore Mediatori Linguistici di Fermo	Accademia Belle Arti Macerata	Accademia Belle Arti di Urbino	ISIA	Cons. Statale. Musica G. Rossini PS	Cons. Statale Musica Pergolesi FM	Accademia Belle Arti e Design Poliarte di AN	
Ancona	15.812	63	21						142	16.038
Camerino	8.125									8.125
Macerata	10.159			962				303		11.424
Urbino	14.532				500	239	371			15.642
Totale	48.628	63	21	962	500	239	371	303	142	51.229




Nelle Marche i quattro Atenei pubblici sono di antica tradizione e rappresentano centri eccellenti sia per la didattica che la ricerca a livello nazionale e internazionale.

Di seguito si riportano alcuni dati sulla popolazione studentesca negli ultimi tre anni accademici:

Totale Studenti Iscritti negli ultimi tre anni accademici al 31 dicembre

Università	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Ancona	16.325	15.993	15.812
Camerino	6.598	6.934	8.125
Macerata	11.563	10.392	10.159
Urbino	15.483	14.944	14.532
Totale	49.969	48.263	48.628




Studenti in sede, fuori sede e pendolari negli ultimi tre anni accademici

STUDENTI UNIVERSITARI												
UNIVERSITA'	ANNO ACCADEMICO 2017/2018				ANNO ACCADEMICO 2018/2019				ANNO ACCADEMICO 2019/2020			
	IN SEDE	FUORI SEDE	PENDOLARI	TOTALE ISCRITTI	IN SEDE	FUORI SEDE	PENDOLARI	TOTALE ISCRITTI	IN SEDE	FUORI SEDE	PENDOLARI	TOTALE ISCRITTI
Ancona	1.868	9.030	5.427	16.325	1.807	9.000	5.186	15.993	1.758	8.798	5.256	15.812
Camerino	390	5.505	703	6.598	390	5.842	702	6.934	388	6.996	741	8.125
Macerata	736	7.227	3.600	11.563	633	6.591	3.168	10.392	638	6.411	3.110	10.159
Urbino	442	13.698	1.343	15.483	526	10.943	3.475	14.944	474	10.646	3.412	14.532
TOTALE	3.436	35.460	11.073	49.969	3.356	32.371	12.531	48.263	3.258	32.851	12.519	48.628


Benefici e Servizi Erogati da ERDIS negli ultimi tre anni accademici

Borse di studio


A.A. 2017/2018						
N. Idonei	N. Beneficiari				Totale	Copertura
	In Sede	Fuori sede	Pendolari	Teledidattica		
5.414	206	4.450	750	8	5.414	100%



A.A. 2018/2019						
N. Idonei	N. Beneficiari				Totale	Copertura
	In Sede	Fuori sede	Pendolari	Teledidattica		
5.666	209	4.706	741	10	5.666	100%




A.A. 2019/2020						
n. Idonei	N. Beneficiari				Totale	Copertura
	In Sede	Fuori sede	Pendolari	Teledidattica		
5.780	233	4.735	798	14	5.780	100%




Pasti

ERDIS/PRESIDIO TERRITORIALE	NUMERO PASTI CONSUMATI DAGLI STUDENTI	NUMERO PASTI TOTALI EROGATI	NUMERO PASTI CONSUMATI DAGLI STUDENTI	NUMERO PASTI TOTALI EROGATI	NUMERO PASTI CONSUMATI DAGLI STUDENTI	NUMERO PASTI TOTALI EROGATI
	2017		2018		2019	
ANCONA	232.029	258.023	222.046	247.877	217.786	226.947
CAMERINO	152.838	166.611	149.810	168.136	161.894	172.441
MACERATA	154.915	164.544	163.051	171.437	169.964	177.922
URBINO	398.227	468.923	382.090	450.920	363.845	440.813
TOTALE	938.009	1.058.101	916.997	1.038.370	913.489	1.018.123




Numero Pasti consumati da studenti



Numero pasti totali erogati

Alloggi

ERSU	NUMERO DOMANDE ALLOGGI	NUMERO ALLOGGI DISPONIBILI	NUMERO ALLOGGI ASSEGNATI	NUMERO DOMANDE ALLOGGI	NUMERO ALLOGGI DISPONIBILI	NUMERO ALLOGGI ASSEGNATI	NUMERO DOMANDE ALLOGGI	NUMERO ALLOGGI DISPONIBILI	NUMERO ALLOGGI ASSEGNATI
	2017			2018			2019		
ANCONA	568	395	395	702	425	425	737	400	400
CAMERINO	1.176	697	697	1.150	811	811	1.160	1.151	1.151
MACERATA	951	390	390	1.048	443	443	1.163	382	382
URBINO	1.782	1.541	1.541	1.784	1.541	1.541	1.884	1.441	1.441
TOTALE	4.477	3.023	3.023	4.684	3.220	3.220	4.944	3.374	3.374



Numero alloggi assegnati

La *governance* del sistema del diritto allo studio si è rafforzata attraverso il confronto continuativo tra la Regione, l'Ente regionale per il diritto allo studio, gli Amministratori locali, le Università e gli Istituti di Alta Formazione all'interno della Conferenza Regionale per il diritto allo Studio, quale luogo di progettazione e di condivisione su temi strategici. La programmazione, nel rispetto delle peculiarità formative e territoriali, richiede oggi una sempre più piena corresponsabilità agli amministratori locali, alle parti sociali, alle associazioni di categoria, a tutti i corpi intermedi, ivi compresi il terzo settore e la cooperazione sociale, per il loro ruolo di rilevazione e di aggregazione dei bisogni di competenze del mercato del lavoro e per la loro capacità di mobilitare risorse, finanziarie ed organizzative, necessarie ad un'azione realmente incisiva. Le diverse fonti di finanziamento disponibili per il diritto allo studio vanno infatti lette e orientate in una logica di sistema, attraverso una programmazione unitaria rispetto agli obiettivi strategici ed ai bisogni emergenti.

3. Obiettivi del Piano regionale 2020-2023

La creazione di un unico soggetto dedicato alla gestione del diritto allo studio è un'operazione complessa sul piano organizzativo e gestionale, non certo ancora perfezionata, anche se gli obiettivi traguardati sono considerevoli.

La Regione Marche è impegnata a sostenere l'ERDIS nell'impegno di armonizzare comportamenti, procedure e trattamenti contrattuali, nell'ottica che, con il presente Piano per il diritto allo studio, per il prossimo triennio sarà possibile partire da una situazione ancor più armonica ed omogenea.

Pertanto, con il presente piano la Regione, in attuazione della normativa statale vigente, persegue nel tentativo di consolidare prioritariamente gli obiettivi del precedente Piano triennale per il diritto allo studio, cioè di:

- a) assicurare la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli studi superiori; in particolare per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più elevati degli studi in attuazione del disposto di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana;
- b) garantire l'uniformità su tutto il territorio marchigiano del trattamento per l'attribuzione dei benefici in materia di diritto agli studi universitari, in conformità con il DPCM 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" e con il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", nonché con la normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio;
- c) realizzare un'integrazione tra i sistemi e le procedure per la concessione dei benefici erogati dall'ERDIS e dalle Università, Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale e Istituti Tecnici Superiori, per un'economia di spesa;
- d) perseguire una graduale riqualificazione della spesa del Diritto allo Studio Universitario, attraverso una più efficiente gestione dei servizi destinati agli studenti e con una politica comune degli acquisti protesa a salvaguardare la qualità dei prodotti e l'economia della spesa nella gestione diretta accanto a quella indiretta;
- e) promuovere e valorizzare in un'ottica integrata la dimensione dell'internazionalizzazione che rappresenta un fattore di attrattività di giovani talenti e dall'altro costituisce una componente essenziale della formazione superiore, affinché i giovani possano presentarsi idonei ad affrontare adeguatamente la competitività globale che il mercato del lavoro richiede;
- f) sostenere, a supporto delle prestazioni essenziali riferite al diritto allo studio, compatibilmente con le esigenze di bilancio regionale, iniziative quali l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro, l'abbattimento parziale dei costi di trasporto, l'assistenza sanitaria, i servizi di sostegno agli studenti disabili, la semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti a carico degli studenti, anche attraverso lo strumento della Carta regionale dello studente, di cui al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 4/2017, finalizzata a garantire l'omogeneità della qualità dei servizi erogati agli studenti e che sarà declinata con atto successivo della Giunta regionale;
- g) facilitare il processo di *governance* condivisa attraverso la stipula delle Convenzioni che la Legge prevede e attraverso il recepimento delle eventuali indicazioni provenienti dagli *stakeholders* presenti nel territorio;
- h) rafforzare il ruolo di vigilanza e controllo sulla qualità e omogeneità dei servizi che la Regione è chiamata a svolgere attraverso l'ERDIS.

4. Le priorità nell'attivazione degli interventi

Nell'ambito delle risorse trasferite e delle risorse proprie disponibili, l'ERDIS assicura priorità di utilizzo delle risorse con destinazione ai servizi essenziali: borse di studio, servizi abitativi e servizi di ristorazione.

L'ERDIS deve perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di cui sopra, garantendo alla popolazione studentesca di riferimento l'uniformità di trattamento a livello regionale. I servizi erogati da ERDIS presso tutte le sue strutture fanno riferimento anche a: servizi di sostegno, servizi di informazione, interventi in favore di studenti diversamente abili, assistenza sanitaria integrata con assistenza psicologica, agevolazioni per l'accesso e la fruibilità di attività culturali e ricreative attraverso i Centri Sportivi Universitari (CUS), interventi di sensibilizzazione ambientale (ECOERDIS).

Attraverso la definizione della Carta dello Studente, si sta negoziando con gli Istituti di Credito che vi aderiscono ipotesi di prestiti d'onore e fiduciari. Sempre attraverso la Carta dello studente, sarà possibile ampliare l'accessibilità degli studenti ad iniziative culturali e attività sportive.

Inoltre, razionalizzando il Servizio della rete EURES presso i Centri Impiego, la Regione Marche sta mettendo a punto, d'intesa con Atenei e AFAM dei servizi di orientamento al lavoro più strutturati.

Da ultimo, si segnala che sia la Regione Marche che ERDIS stanno anche lavorando per cercare di offrire agli studenti delle agevolazioni nel trasporto pubblico più ampie rispetto a quanto offrono loro attualmente alcuni Atenei.

Dal momento effettivo di inizio della sua operatività, l'ERDIS ha garantito un accesso all'informazione omogeneo a livello territoriale, tramite l'utilizzo dei medesimi applicativi informatici su tutto il territorio regionale, supportando tale azione informativa con la creazione di un unico sito internet.

Un altro adempimento prioritario di ERDIS è stato e continuerà ad essere quello di rafforzare, al di là delle Convenzioni previste dall'articolo 14 della l.r. 4/2017, in forma omogenea ed estesa su tutto il territorio regionale, modalità di raccordo con gli Atenei, le AFAM e gli altri Istituti Superiori per migliorare l'erogazione di alcuni servizi, nonché con altri soggetti pubblici e privati che operano o possono operare nel campo del diritto allo studio (CAAF, Guardia di Finanza, Agenzia per le entrate, Aziende Sanitarie Locali, Aziende di Trasporti, Istituti bancari e assicurativi, etc.) per offrire servizi di supporto alle proprie funzioni e ai servizi essenziali assicurati agli studenti.

Comunque, nessun Ateneo ha sottoscritto con ERDIS la convenzione di cui all'articolo 14 della l.r. 4/2017, ritenendo che la collaborazione con il Consiglio di Amministrazione di ERDIS ed i Servizi offerti dall'Ente qualificano e rafforzino in maniera adeguata la loro offerta formativa.

La partecipazione attiva degli Atenei delle Marche nel sistema di *governance* sulla materia del diritto allo studio è stata, peraltro, notevolmente rafforzata dalla modifica approvata alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, laddove viene indicato che quattro componenti su cinque del Consiglio di Amministrazione di ERDIS, eletti dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente, siano designati dalle Università marchigiane.

5. Il concetto di LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni)

Il decreto legislativo n. 68/2012, introducendo il concetto di LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni), stabilisce che per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità, il conseguimento del pieno successo formativo viene garantito attraverso l'erogazione della borsa di studio.

La normativa nazionale (il DPCM del 9 aprile 2001 si applica fino ad approvazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del d.lgs. 68/2012) prevede che per la definizione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio, si faccia riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti.

Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con modalità integrative di selezione quali l'indicatore della situazione economica all'estero e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE).

I limiti massimi dell'indicatore della situazione economica equivalente e della situazione patrimoniale equivalente vengono aggiornati annualmente a livello nazionale dal Ministero dell'Università e della Ricerca, come pure gli importi minimi delle borse di studio, rispettivamente ai sensi degli articoli 5 e 9 del DPCM del 9 aprile 2001.

I parametri ISEE e ISPE per l'accesso ai benefici del diritto allo studio, entro i limiti massimi previsti dal Ministero dell'Università e della Ricerca, vengono individuati dalla Regione Marche con il Programma regionale per il diritto allo studio e potranno essere modificati con tale strumento a cadenza annuale sulla base delle esigenze che si verranno a manifestare.

5.1 Requisiti essenziali dei servizi erogati dalla Regione Marche

In questa ottica la Regione Marche prevede che:

1. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, ai corsi ITS convenzionati ed ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione è concessa una borsa di studio secondo le modalità definite dal presente articolo. Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al Decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224 o di altra analoga provvidenza, è concessa da ERDIS una borsa di studio, determinata ai sensi del punto 2, lettera a).
Le Scuole di Specializzazione per le professioni legali e quelle per l'area medica non rientrano nella concessione delle borse di studio.
2. L'importo delle borse di studio e dei prestiti d'onore persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi. La Regione Marche eroga la borsa di studio in due rate semestrali che coprono l'intero importo della borsa che viene indicato per ogni anno accademico dal relativo Programma regionale per il diritto allo studio di riferimento rispettando gli importi minimi indicati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che saranno diversificati in base alla classificazione degli studenti come segue:
 - a) studenti fuori sede;
 - b) studenti pendolari;
 - c) studenti in sede;
 - d) studenti iscritti a corsi organizzati in teledidattica.
3. Le borse di studio, di cui al punto 2 che precede, sono integrate al fine di agevolare la partecipazione dei borsisti a programmi di studio che prevedano la mobilità internazionale.
4. La Regione Marche promuove indagini periodiche per l'individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti nelle sedi di Ancona, Camerino, Macerata ed Urbino, che saranno comunicati alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari ed al Ministero dell'Università e della Ricerca. I valori che scaturiscono da tali indagini verranno comparati al valore della borsa definito per ogni anno accademico a cui si riferisce il presente Piano, al fine di porre in essere azioni correttive sugli importi delle borse stesse.

5. Qualora l'ERDIS sia in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, l'importo delle borse per gli studenti fuori sede, in riferimento al servizio abitativo, è ridotto proporzionalmente su base annua, come pure è ridotto proporzionalmente, per un pasto giornaliero, su base annua in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio di ristorazione. Tale metodo è applicato dall'ERDIS, con le stesse modalità anche per il secondo pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari.
6. La borsa è corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dal Programma regionale per il diritto allo studio. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, secondo la scala graduata sotto riportata, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore ad un importo minimo in proporzione del valore dell'importo della borsa di studio, per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo e due pasti giornalieri e al medesimo importo per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero ai sensi del precedente punto 5.

Scala graduata:

REDDITO		RIDUZ. PERCENT.
Da zero	a 16/24 della soglia di riferimento	0
oltre 16/24 fino	a 18/24 della soglia di riferimento	12,5%
oltre 18/24 fino	a 20/24 della soglia di riferimento	25%
oltre 20/24 fino	a 22/24 della soglia di riferimento	37,5%
oltre 22/24 fino	alla soglia di riferimento	50%

7. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto ai sensi dei punti 5 e 6, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione per ottenere la revisione della sua posizione con un aumento dell'importo della borsa a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva, limitatamente alle disponibilità finanziarie dell'ERDIS.
8. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio in strutture gestite direttamente o disponibili per convenzione. L'ERDIS assicura in base alla propria disponibilità organizzativa e funzionale, a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio, un servizio di consulenza per i contratti di locazione con privati, in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprietà.
9. L'ERDIS procede ad una diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda. L'organizzazione del servizio è finalizzata ad una localizzazione dei punti mensa ed a una tempistica del servizio in funzione, rispettivamente, delle sedi universitarie e dello svolgimento della didattica, privilegiando l'organizzazione esterna, tramite apposite convenzioni, rispetto alla gestione diretta, per le sedi universitarie decentrate, attivate sul territorio marchigiano.

5.2 Limiti minimi delle tariffe dei servizi mensa e alloggio

1. La Regione Marche, in linea agli indirizzi emanati in tal senso dal DPCM 9 aprile 2001, persegue l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse finanziarie a sostegno degli studenti

capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione. Per il principio della trasparenza sul Diritto allo Studio Universitario, la Regione trasmette annualmente alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari ed al Ministero dell'Università e della Ricerca, sulla base dei dati relazionati dall'ERDIS, l'importo e l'incidenza, sul totale della spesa sostenuta sul territorio regionale per i servizi non destinati alla generalità degli studenti.

2. Tra gli obiettivi primari che la Regione Marche intende perseguire, rientra quello di incrementare e riqualificare gli interventi sul diritto allo studio universitario anche tramite una politica di contenimento dei costi di gestione dei servizi resi, ottimizzando, con l'ERDIS, l'utilizzo delle risorse impiegate attraverso una progressiva gestione mista, diretta ed indiretta dei servizi, salvaguardando comunque la qualità degli stessi.
3. Gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio per carenza di disponibilità finanziarie, sono dall'ERDIS ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione per l'anno accademico di riferimento, ad eccezione degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, cui si applica l'importo delle tariffe di cui al punto 7 che segue.
4. Gli studenti iscritti ai corsi attivati dagli Istituti Superiori di grado universitario sono ammessi dall'ERDIS a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli altri studenti universitari.
5. Ove l'ERDIS decida di dare in concessione o di appaltare i propri servizi o quote degli stessi a terzi, la spesa complessiva deve essere comunque non superiore alla media delle spese per servizi similari resi a gestione diretta.
6. La fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo sostenuto dall'ERDIS nella gestione dei servizi resi. L'ERDIS può disporre la gratuità o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purché ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, tenuto conto delle risorse finanziarie di cui dispone.
7. Il Consiglio di amministrazione dell'ERDIS, ai sensi dell'articolo 10 della l.r 4/2017, determina annualmente le tariffe dei servizi in conformità ai principi dettati dall'articolo 7 della medesima legge - ed in linea al DPCM del 9 aprile 2001, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
 - a) la tariffa minima applicabile per il servizio di ristorazione a tutte le tipologie di studenti universitari ed iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario è determinata in € **5,50**, per la consumazione di un pasto completo, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione alle esigenze della domanda. Le tariffe agevolate per il servizio di ristorazione sono applicate agli studenti in regola con il pagamento della tassa regionale sul diritto allo studio universitario presso l'università cui sono iscritti. Detta tariffa è applicabile anche ai borsisti sia per il primo che per il secondo pasto, se trattasi di fuori sede, come pure per il primo pasto giornaliero se trattasi di pendolari, ferma la possibilità per entrambi i casi, di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione reso, in relazione alle esigenze della domanda.
Tale tariffa è pure praticabile ai fini:
 - della contabilizzazione del valore del pasto erogato gratuitamente da ERDIS agli aventi diritto alla borsa di studio ma non beneficiari, iscritti agli anni successivi al primo;
 - della contabilizzazione del valore del pasto gratuito erogato da ERDIS ai beneficiari di borsa di studio in sede;

- della quantificazione del costo di un pasto completo applicabile agli idonei non beneficiari di borsa, iscritti al primo anno, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda;
- della quantificazione del costo del pasto da introitare, da parte di ERDIS nei casi di revoca delle borse, a titolo di recupero della borsa di studio in servizi, con espresso riferimento al numero dei pasti usufruiti in conto borsa;
- della quantificazione del costo di un pasto completo applicabile agli studenti stranieri presenti sul territorio marchigiano per programmi di mobilità internazionale, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione reso, in relazione alle esigenze della domanda.

b) la tariffa minima applicabile per il servizio alloggio agli studenti universitari, ivi inclusi gli iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario, con ISEE pari o inferiore a quello massimo indicato per ogni anno accademico per accedere alle borse di studio, a cui si riferisce ogni Programma annuale di riferimento ed iscritti fino al primo anno fuori corso, è determinata da ERDIS, ai sensi della l.r. 4/2017, sulla base della percentuale del costo a carico degli utenti, prevista per i servizi a domanda individuale dagli Enti locali, riferita al costo reale del servizio, commisurata alle diverse tipologie di alloggio. Tale tariffa minima non può comunque essere inferiore a quella specificatamente stabilita nel Programma annuale di riferimento, proporzionata al valore della borsa di studio, per un posto letto/mese, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio alloggio reso ed in relazione alla tipologia di strutture disponibili. Detta tariffa è anche applicabile nei confronti dei borsisti fuori sede ed utilizzabile ai fini della quantificazione del costo del posto letto da introitare, da parte di ERDIS, nei casi di revoca delle borse, a titolo di recupero della borsa di studio in servizi, in relazione al numero dei mesi o frazione di mese, realmente usufruito in conto borsa. La tariffa minima applicabile per il servizio alloggio agli studenti al di sopra del limite ISEE pari al limite massimo indicato per ogni anno accademico per accedere alle borse di studio e per i fuori corso dal secondo anno in poi è anch'essa determinata nel Programma annuale di riferimento, con possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di alloggio.

8. L'ERDIS può estendere l'accesso al servizio di mensa, oltre ai soggetti indicati dal comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 4/2017 e previa stipula di apposite convenzioni, a tariffe determinate dallo stesso ERDIS che non possono scendere sotto il limite della tariffa minima applicabile per il servizio di ristorazione a tutte le tipologie di studenti universitari ed iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario, anche a studenti di altre Università o Istituti superiori di grado universitario, a studenti che frequentano istituti superiori di secondo grado e a dipendenti di Enti pubblici, senza oneri aggiuntivi e non pregiudicando in alcun modo la fruizione del servizio stesso da parte degli aventi diritto.
9. Per l'accesso alle strutture abitative previste da bandi, gli studenti dovranno presentare un certificato medico di data non anteriore a 3 mesi rilasciato dai medici appartenenti al servizio di igiene e sanità pubblica dipendenti della ASL da cui risulta che lo studente è esente da malattie contagiose o comunque pericolose alla convivenza.
10. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 4/2017, l'ERDIS riserverà il rimanente 50% dei posti alloggi per programmi di mobilità internazionale e l'ulteriore 50% secondo modalità e priorità che verranno indicate da ERDIS nel relativo bando. Se i programmi di

mobilità internazionale non assorbissero la totalità della percentuale di posti riservata ad essi, è facoltà di ERDIS utilizzare la parte in eccesso secondo le modalità e priorità già indicate nel relativo bando per l'ulteriore 50%.

5.3 Aspetti qualitativi dei servizi mensa e alloggio erogati nella Regione Marche

5.3.1 Mense Universitarie

Attraverso le mense universitarie gestite da ERDIS, è prassi consolidata, perseguire l'obiettivo di fornire pasti di qualità, attraverso la promozione e la diffusione di un'alimentazione sostenibile, incentrata sul principio di territorialità della fornitura di molti prodotti. Le proposte alimentari sono attente alle esigenze di salute (piatti senza glutine), alle scelte culturali e religiose ed alle nuove tendenze in fatto di alimentazione. I menù sono caratterizzati da una varietà di proposte che vanno dalla tradizione culinaria italiana a quella specificatamente locale, senza trascurare piatti tipici della cucina regionale italiana.

Particolare attenzione è rivolta alla qualità dei prodotti, cercando di prediligere prodotti locali quali la pasta alimentare fresca, le carni cunicole, piadine e cresce sfogliate, ricotta fresca, i formaggi D.O.P. nazionali e regionali, il pollame di provenienza nazionale, l'olio evo che deve essere prodotto con sole olive di provenienza nazionale, il pane prodotto con farina italiana, le carni bovine che devono essere conformi al Disciplinare *Bovinmarche* degli allevatori Marchigiani ed avere la certificazione "No OGM" in base al marchio regionale "QM - Qualità garantita dalle Marche", i bovini che devono essere allevati nella zona tradizionale di allevamento che comprende la Regione Marche e regioni limitrofe, le carni suine che devono provenire da animali nati ed allevati nella regione Marche in allevamenti aderenti alla filiera SUINMARCHE, macellati e sezionati in stabilimenti nazionali. Viene inoltre utilizzata pasta alimentare secca biologica.

5.3.2 Collegi Universitari

Tra le peculiarità che fanno sì che i collegi universitari gestiti da ERDIS abbiano da sempre un elevato gradimento da parte degli studenti universitari, si sottolinea che è già attivo per alcuni di essi il quotidiano servizio di pulizia dei servizi igienici e degli spazi comuni dove alloggiano gli studenti, la sorveglianza e il presidio 24 ore su 24 di ogni collegio attraverso un servizio di portierato e vigilanza notturna, al fine di rendere quanto più possibile sicuro il soggiorno degli ospiti. Ma oltre a questo, è giusto ricordare come all'interno di alcuni collegi vi siano sale studio, aule, sale conferenze, auditorium, che vengono usati sia per la normale attività di studio ma anche per conferenze, dibattiti, attività teatrali, oltre a tavoli da ping-pong, bigliardini e sale tv.

Sempre all'interno di alcuni collegi, sono presenti locali dove sono collocate lavatrici ed asciugatrici a prezzo agevolato, ad uso esclusivo degli studenti. In taluni casi, gli spazi comuni accanto alle camere e alle sale studio hanno la copertura della rete *wireless*, dove ogni studente, una volta ricevute le proprie credenziali può navigare sulla rete internet; oltre a questa opportunità, in alcuni collegi universitari si trova un ufficio preposto al prestito di libri e di film. Ricordiamo infine come, sempre all'interno di alcune strutture collegiali, sia operativo un ambulatorio medico e un servizio di assistenza psicologica che settimanalmente, in locali messi a disposizione dall'Ente, visita e riceve gli studenti che ne abbiano necessità.

Tutte queste peculiarità dovranno essere estese dall'ERDIS, nel limite delle risorse disponibili, ma nel più breve tempo possibile, a tutti i collegi universitari presenti sul territorio regionale.

6. Gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa

1. L'ERDIS determinerà le tariffe per l'utenza diversa da quella studentesca prevedendo la copertura dei costi effettivi dei servizi alloggio e ristorazione erogati. Per i servizi non essenziali, sulla base della reportistica definita dal Programma regionale per il diritto allo studio, attuerà modalità gestionali che consentano di realizzare almeno la copertura dei costi effettivi di gestione.
2. Nella erogazione dei servizi agli studenti iscritti ai corsi di istruzione e formazione superiore individuati dalla l.r. 4/2017 nelle sedi decentrate, l'ERDIS dovrà ricercare una collaborazione che permetta sia il trattamento uniforme degli studenti stessi sia la soluzione più economica per l'Ente stesso e che non comporti un aumento dei costi in atto. L'ERDIS deve trasmettere alla struttura competente per materia le condizioni applicate agli studenti per ogni singola sede decentrata relativamente ai servizi mensa e alloggio entro dicembre *dell'anno accademico di riferimento*, con indicazione di eventuali collaborazioni tra Enti attivate.
3. L'ERDIS è tenuto all'osservanza della direttiva per l'attuazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, detta direttiva CONSIP e sia al rispetto delle disposizioni regionali sul contenimento della spesa.
4. In tutti i casi di esternalizzazione, l'ERDIS dovrà esplicitare nei relativi capitolati tecnici, il rispetto delle condizioni della qualità del lavoro e dei principi indicati nei contratti collettivi nazionali di riferimento dei lavoratori, come previsto dalla lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 4/2017.

7. Le prestazioni a domanda individuale da attribuire per concorso

I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, concessi agli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale della Regione Marche, capaci e meritevoli, privi di mezzi, intesi come prestazioni sociali agevolate cui si applicano le disposizioni del presente Piano, sono:

- a) le borse di studio ed i prestiti fiduciari, per le sole attivazioni relative ad anni precedenti;
- b) i servizi abitativi;
- c) i contributi per la mobilità internazionale.

Le borse di studio assegnate in conformità al presente Piano non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite e altri servizi gratuiti, ivi comprese le borse erogate dalle Università e dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere, volte ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

8. Le prestazioni destinate alla generalità degli studenti

1. Sono servizi ed interventi destinati alla generalità degli studenti universitari:
 - a) il servizio di ristorazione;
 - b) il servizio di informazione ed orientamento al lavoro.

2. Nei limiti delle compatibilità di bilancio sono assicurate agevolazioni quali l'abbattimento parziale dei costi dei trasporti per gli studenti. Il servizio sanitario e di medicina preventiva per gli studenti fuori sede viene assicurato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.
3. L'attivazione dei servizi editoriale, culturale, ricreativo, sportivo, informatico è condizionata alle disponibilità finanziarie ed organizzative-funzionali di ERDIS.

9. I corsi di studio per i quali sono concessi i benefici

1. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, sono attribuiti, per concorso, secondo le procedure di selezione successivamente elencate, agli studenti che ne fanno richiesta entro il termine previsto dal bando di ERDIS, iscritti nelle rispettive università entro il termine previsto dai bandi delle stesse, ai corsi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e s.m.i., di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione (ad eccezione di quelli per le professioni legali e dell'area medica), ai corsi di dottorato di ricerca attivati dalle università ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito definiti dal Programma regionale per il diritto allo studio.
2. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al DPCM 9 aprile 2001, si applicano agli studenti delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale. Conseguentemente, a tali Istituzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal 19 al 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come pure gli interventi previsti dal presente Piano.
3. Ai sensi della legge 697/1986, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, gli iscritti a tali scuole possono accedere alle forme di intervento in materia di diritto allo studio universitario di cui al presente Piano, sulla base del riconoscimento ottenuto dal MIUR in attuazione del Decreto MIUR 10 gennaio 2002, n. 38 relativo al "Regolamento recante riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127", e del riordino didattico dei corsi.
4. Ai sensi del decreto MIUR 7 febbraio 2013 gli iscritti agli Istituti Tecnici Superiori ITS, qualora i corsi siano strutturati in CFU (crediti formativi universitari) e le Fondazioni ITS siano convenzionate con la Regione Marche per il Diritto allo Studio, possono accedere alle forme di intervento di cui al presente piano.
5. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti sono concessi agli iscritti ai corsi di formazione superiore della durata di almeno tre anni cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dagli Istituti Superiori di grado universitario e che non siano iscritti contemporaneamente ad altri corsi di tipo universitario che danno diritto all'accesso ai benefici del diritto allo studio universitario. Gli esami valutabili ai fini del requisito di merito richiesto per l'accesso ai benefici di tipo individuale o per il mantenimento degli stessi, debbono essere necessariamente espressi in trentesimi. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti sono concessi agli iscritti ai corsi degli Istituti Superiori di grado universitario, previo accordo scritto da stipularsi tra la Regione e l'Istituto. Agli studenti iscritti agli Istituti superiori di grado Universitario si applicano le procedure di selezione dei beneficiari, le tipologie minime ed i livelli degli interventi, le specifiche disposizioni in favore

degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea e per gli studenti in situazione di handicap.

6. I benefici sono concessi per il conseguimento, per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi di cui sopra, con le seguenti modalità:
 - a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso di studi universitario di primo livello;
 - b) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso di studi universitario;
 - c) per gli iscritti agli altri corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso universitario di secondo livello;
 - d) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione a qualsiasi corso universitario di terzo livello;
 - e) per gli iscritti agli Istituti Tecnici Superiori ITS (decreto MIUR 7 febbraio 2013) qualora i corsi siano strutturati in CFU (crediti formativi universitari) e le Fondazioni ITS siano convenzionate con la Regione Marche per il DSU (diritto allo studio universitario), per la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.
7. Lo studente borsista che consegua il titolo di studio di laurea e di laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia di un'integrazione in denaro e/o in servizi della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso. Tale integrazione è, eventualmente, concessa nei limiti delle risorse disponibili con priorità nella formazione della graduatoria ai laureati nella prima sessione utile; la graduatoria sarà ordinata oltre che per data di conseguimento della laurea anche, in caso di parità, per voto di laurea e in caso di ulteriore parità per ISEE.
8. I benefici sono concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo di studio precedente.

10. I criteri e le condizioni per l'attribuzione delle prestazioni

I requisiti di merito e di condizione economica per l'accesso ai servizi, con disposizioni specifiche per gli studenti stranieri in conformità della normativa statale vigente, vengono definiti annualmente, ai sensi della lettera e) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 4/2017, dal Programma regionale per il diritto allo studio.

10.1 Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi

1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica, anche se assoggettati a specifici obblighi formativi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e s.m.i.. I requisiti di merito per i benefici sono valutati ex-post.
2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea a ciclo unico magistrale, i benefici sono attribuiti agli studenti che siano stati ammessi ai corsi ai sensi del D.M. 22

ottobre 2004, n. 270 e s.m.i., che presentino i requisiti relativi alla condizione economica. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post.

3. Per gli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea magistrale, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e s.m.i.. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono ulteriormente valutati ex-post.
4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica, in possesso dei requisiti di merito richiesti per l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
5. I benefici di tipo individuale sono attribuiti agli iscritti al primo anno delle AFAM, delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici e di altri Istituti superiori di grado Universitario che presentino i requisiti relativi alla condizione economica. Per gli iscritti al primo anno, il requisito di merito è valutato ex-post.
6. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi degli ITS, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica. I requisiti di merito per i benefici sono valutati ex-post.

L'anzianità universitaria viene azzerata per una sola volta in caso di rinuncia irrevocabile agli studi al primo anno e, in caso di re-iscrizione agli studi, lo studente ha titolo per concorrere alla concessione della borsa, a condizione che abbia restituito la borsa precedentemente percepita per lo stesso anno di corso e che sia in possesso dei requisiti richiesti.

10.2 Studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi

1. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, il diritto viene mantenuto sulla base del possesso dei requisiti relativi alla condizione economica (ISEE), dei criteri di merito e dell'ammissione a tale anno di corso da parte della rispettiva università di appartenenza.
2. Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale, idonei ai benefici nell'anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto sulla base del possesso dei requisiti relativi alla condizione economica (ISEE), dei criteri di merito e dell'ammissione a tale anno di corso da parte della rispettiva università di appartenenza. Gli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo, non rientranti tra gli idonei dell'anno accademico precedente, sono ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi sia alla condizione economica che al merito.
3. Al fine di determinare il mantenimento dei benefici per gli anni successivi per gli iscritti delle AFAM, delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici e di altri Istituti superiori di grado Universitario, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti delle singole istituzioni ed il merito.

4. Qualora l'ERDIS preveda, sulla base delle risorse disponibili, che non sia possibile concedere i benefici a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, procederà alla definizione di graduatorie per la loro concessione, sulla base delle seguenti modalità:
 - a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per classi di laurea, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente integrata;
 - b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, disposte in ordine decrescente sulla base del numero dei crediti maturati e delle votazioni conseguite, impegnando sino alla concorrenza delle risorse disponibili all'uopo destinate, ferma l'equilibrata distribuzione dei benefici tra tutte le Classi di laurea e per anno di corso, in base al *numero delle domande di borsa* pervenute nei termini di scadenza fissati nel relativo bando di concorso emanato dall'ERDIS. Per la formulazione della graduatoria si considera il rapporto tra crediti maturati e quelli richiesti per la partecipazione al concorso per le borse di studio per gli iscritti secondo il nuovo ordinamento didattico, incrementato dal rapporto tra la media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti ed i trentesimi, con rilevazione alla data del 10 agosto dell'anno di riferimento.
5. Il punteggio derivante dal calcolo individuato secondo le modalità di cui al punto 4 determinerà la posizione in graduatoria. Sono esclusi dal calcolo della media le prove e/o i giudizi non espressi in trentesimi. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.

10.3 Modalità organizzative per l'attribuzione delle prestazioni

1. La condizione degli studenti, sulla base della loro provenienza, basata sui tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, in relazione ai tempi impegnati dall'esercizio della didattica, si articola secondo la seguente tipologia:
 - a) studente **in sede**, residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;
 - b) studente **pendolare**, residente nel comune che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato e il cui tratto sia percorribile, con i mezzi pubblici, in un tempo fino a 60 minuti;
 - c) studente **fuori sede**, residente nel comune distante dalla sede del corso frequentato e il cui tratto sia percorribile con i mezzi pubblici in un tempo superiore ai 60 minuti e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi. Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.L'ERDIS, sulla base dei criteri sopra enunciati individuerà l'elenco dei comuni ricadenti nelle lettere a) e b) rispetto alle sedi di studio attivate dalla corrispondente università.
2. La Regione Marche e l'ERDIS curano un'ampia pubblicizzazione dei servizi e degli interventi offerti agli studenti con particolare riguardo per le attività di diffusione delle notizie anche attraverso specifici siti web. Il bando per l'attribuzione dei benefici deve essere pubblicato almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva scadenza in esso fissata.
3. A seguito dell'applicazione della recente normativa sull'ISEE, per garantire l'uniformità di trattamento e l'omogeneità dei dati, è richiesta per tutti gli studenti che presentano domanda

per l'accesso ai servizi ed agli interventi la sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per la determinazione dell'ISEE in corso di validità per le prestazioni per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 8 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i..

4. L'ERDIS controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica ed alla composizione del nucleo familiare dichiarati ricorrendo al metodo della verifica con controlli annuali a campione su almeno il venti per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti, ai sensi del comma 10 dell'articolo 4 del DPCM 9 aprile 2001. Tali controlli sono effettuati sia per gli studenti che nell'anno di riferimento abbiano presentato l'autocertificazione della condizione economica, sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito. Nell'espletamento di tali controlli l'ERDIS può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Coloro che, beneficiando di un intervento di tipo individuale, risultassero in sede di accertamento non idonei al beneficio, fermo il perseguimento delle responsabilità penali per mendace dichiarazione resa, decadono immediatamente dal beneficio; in caso di lievi differenze che non modifichino i presupposti dell'idoneità all'intervento, il beneficio viene conservato, seppure ricalcolato nel suo valore in rapporto alla situazione risultata in sede di accertamento. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 68/2012; fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.
5. I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere stabiliti da ERDIS nel bando di concorso, anche differenziando i tempi per gli iscritti al primo anno da quelli iscritti ad anni successivi, in modo da consentire che la valutazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie provvisorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti, siano completate e rese ufficiali almeno quindici giorni prima dell'inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei corsi per le borse di studio.
6. Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, l'ERDIS deve erogare, sulla base delle graduatorie rese definitive, agli studenti beneficiari, la prima rata semestrale delle borse di studio (in servizi ed in denaro). Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la seconda rata semestrale della borsa è erogata entro trenta giorni dall'erogazione delle risorse della Regione per borse di studio e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento.
7. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e comunque entro l'inizio dei corsi degli anni accademici che rientrano in questo Piano triennale (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), è garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite massimo degli alloggi effettivamente a disposizione dell'ERDIS, anche avvalendosi di convenzioni con strutture private a carattere provvisorio, sino alla fruibilità di tali alloggi.

8. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui ai punti precedenti, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici.
9. L'ERDIS può realizzare, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 68/2012, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo dalle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari in condizioni economiche più svantaggiate, oppure attingendo dalle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui all'articolo 4, comma 17, del DPCM 9 aprile 2001.
10. L'ERDIS e le rispettive università concordano le modalità per la reciproca informazione in ordine ai dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva competenza, nonché per la definizione di procedure comuni per la concessione dei benefici di cui al presente Piano e la concessione degli esoneri dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari. In particolare, le università sono tenute a comunicare tempestivamente all'ERDIS i dati necessari alla valutazione del merito.
11. Le Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale e gli Istituti Superiori di grado universitario, secondo le relative norme di riferimento, esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e di frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, gli studenti beneficiari delle borse di studio concesse dall'ERDIS, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle stesse borse di studio i quali, per scarsità di risorse, non siano risultati beneficiari di tali provvidenze e gli studenti diversamente abili secondo quanto stabilito dal Programma annuale per il diritto allo studio.

11. I contributi per la mobilità internazionale degli studenti

1. Gli studenti beneficiari di borsa di studio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso e per una sola volta per gli iscritti ai corsi degli Istituti Superiori di grado universitario, ad un'integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che siano beneficiari della borsa nell'anno accademico nel quale partecipano a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio all'estero, abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti e votazioni, nell'ambito del proprio corso di studi nelle Università marchigiane ove risultano iscritti, anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva.
2. Per le finalità indicate al punto 1 è concessa dall'ERDIS, sulla base delle proprie disponibilità economiche, ai borsisti, un'integrazione della borsa dell'importo di 500,00 euro, su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, su certificazione dell'università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Tale importo è soggetto ad eventuali modifiche (da parte della Giunta) a conseguenza di indicazioni ministeriali in via di definizione. Dall'importo dell'integrazione erogata dall'ERDIS va dedotto l'ammontare della borsa concessa, a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario. L'ERDIS, sulla base delle proprie disponibilità economiche, concede il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sino

all'importo di 100,00 euro, per i paesi europei e sino all'importo di 500,00 euro, per i paesi extraeuropei.

3. L'ERDIS concerta con le rispettive Università le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, assicurando la loro corresponsione per il 70% dell'ammontare del contributo, prima dell'avvio del programma di mobilità. Una rata finale a saldo è erogata al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma di mobilità.
4. Mentre alle Università è affidato l'onere del supporto logistico ed organizzativo agli studenti italiani che si recano all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale, all'ERDIS compete, in aggiunta al dispositivo di cui al punto 2 che precede, la funzione di supporto organizzativo e logistico agli studenti stranieri provenienti da altri paesi, nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale. L'ERDIS concorda con le rispettive Università le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo in occasione degli scambi provenienti dall'estero, con riferimento a quanto indicato al punto 10 del paragrafo 5.2 del presente Piano.

12. Indirizzi e priorità per la gestione degli immobili destinati ai servizi

Nella gestione del patrimonio immobiliare, sia a titolo di proprietà o comodato d'uso, l'ERDIS dovrà necessariamente indirizzare il proprio operato verso un'azione di razionalizzazione dei costi, dismettendo locazioni onerose se queste non sono più indispensabili e valorizzando economicamente e funzionalmente altri spazi disponibili nell'ambito dei servizi da erogare per il diritto allo studio.

Nell'ambito delle risorse trasferite e delle risorse proprie disponibili, l'ERDIS dovrà comunque, in via assolutamente prioritaria, provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio a favore dei soggetti diversamente abili assicurando l'accesso a tali soggetti in almeno una sede di erogazione dei servizi di pasto per ogni sede territoriale universitaria e assicurando l'accessibilità in almeno il 5% dei posti letto disponibili per ogni sede territoriale universitaria. Allo stesso modo, in via prioritaria, l'ERDIS dovrà provvedere all'adeguamento dei servizi abitativi con le norme di sicurezza previste dalle normative in vigore e agli adempimenti relativi alle prove di vulnerabilità sismica degli edifici destinati ad alloggi.

Gli altri interventi di manutenzione straordinaria o ordinaria dovranno rispettare il seguente ordine di priorità:

- interventi su immobili già esistenti adibiti ad alloggi residenze per studenti universitari di proprietà della Regione Marche e/o di ERDIS;
- interventi su immobili già esistenti adibiti ad alloggi residenze per studenti universitari in comodato d'uso gratuito a disposizione di ERDIS in ordine decrescente rispetto alla durata temporale del contratto di comodato d'uso gratuito;
- interventi su immobili già esistenti non adibiti ad alloggi residenze per studenti universitari di proprietà della Regione Marche e/o di ERDIS;
- interventi su immobili già esistenti non adibiti ad alloggi residenze per studenti universitari in comodato d'uso gratuito a disposizione di ERDIS in ordine decrescente rispetto alla durata temporale del contratto di comodato d'uso gratuito;

- interventi su immobili di nuova costruzione da adibire ad alloggi residenze per studenti universitari di proprietà della Regione Marche e/o di ERDIS;
- interventi su immobili di nuova costruzione da adibire ad alloggi residenze per studenti universitari in comodato d'uso gratuito a disposizione di ERDIS in ordine decrescente rispetto alla durata temporale del contratto di comodato d'uso gratuito;
- interventi su immobili già esistenti adibiti ad alloggi residenze per studenti universitari per i quali ERDIS paga un canone di locazione;
- interventi su immobili già esistenti non adibiti ad alloggi residenze per studenti universitari per i quali ERDIS paga un canone di locazione;
- interventi su immobili di nuova costruzione da adibire ad alloggi residenze per studenti universitari per i quali ERDIS paga un canone di locazione.

13. Forme di integrazione con altri strumenti di programmazione

A supporto degli interventi propriamente più assimilabili al Diritto allo studio, l'Amministrazione regionale cerca di sviluppare forme di integrazione con una molteplicità di soggetti pubblici e/o privati, con l'utilizzo di risorse di diversa provenienza, per potenziare sia gli interventi a favore sia dei soggetti capaci e meritevoli ma privi di mezzi, sia della generalità degli studenti.

A beneficio delle strutture abitative già esistenti e, altresì, per aumentare il numero dei posti letto a disposizione attraverso la conversione di edifici precedentemente non destinati ad alloggi per studenti e la costruzione di nuove strutture, si rendono disponibili le risorse previste dalla legge 338/2000, a cui si può concorrere presentando progetti sui bandi ministeriali. Inoltre, si possono ipotizzare interventi congiunti con gli Atenei della Regione per massimizzare le risorse disponibili e promuovere iniziative sperimentali con la partecipazione attiva degli studenti fruitori dei servizi nell'ottica anche di preservare standard qualitativi adeguati e forme di innovazione.

Altre strutture dell'Amministrazione regionale potrebbero favorire con i propri fondi a disposizione interventi aggiuntivi che, nei rispettivi ambiti, possono rappresentare un notevole valore aggiunto per la risoluzione delle problematiche quotidiane degli studenti. Alcuni esempi potrebbero essere l'abbattimento dei costi di trasporto da perseguire tramite accordi/convenzioni/protocolli d'intesa con le ditte pubbliche e/o private di competenza, la possibilità di ottenere servizi di assistenza sanitaria nelle sedi di studio, la possibilità di beneficiare di strutture per attività di carattere ludico-sportivo che siano in un corretto stato di manutenzione, la possibilità di beneficiare di servizi aggiuntivi di carattere culturale sovvenzionati.

Altre opportunità sono poi favorite dall'utilizzo di risorse che in passato non erano mai accostate al Diritto allo studio e che potrebbero essere "avvicinate" a questo settore con la modifica dei rispettivi documenti programmatici. A questo proposito, è già stato sperimentato l'utilizzo dei fondi strutturali (FESR e FSE), laddove possibile, con interventi specificatamente concepiti e la capacità di rispondere a progetti europei a chiamata diretta, favorendo partnership fra Amministrazione, Università e Imprese del territorio.

In questa ottica sinergica, la Regione ha già avviato progetti europei (IEER) di Orientamento, dottorati industriali/innovativi di supporto alla terza missione universitaria volta a creare un partenariato territoriale con aziende, enti locali, associazioni di categoria, enti pubblici e privati, continua a sostenere le borse di ricerca EUREKA e introduce un nuovo intervento di notevole portata e potenzialità, soprattutto nell'ottica del superamento della crisi sanitaria ed economica che stiamo attraversando, quale il finanziamento degli assegni di ricerca. Il ricorso al FSE rappresenta finora l'unica possibilità di realizzare tali progetti per i quali già nel presente anno è stata aumentata la quantità di risorse a disposizione per sostenere l'attività di ricerca degli Atenei e delle imprese.

14. Criteri per l'attuazione del controllo e del monitoraggio degli interventi

I criteri per l'attuazione del controllo sulla qualità e sull'omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati e quelli per il monitoraggio della gestione degli interventi che, in base a quanto indicato dal comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 4/2017, rappresentano un compito preciso del Direttore generale dell'ERDIS, si basano sulla costruzione di un cruscotto di indicatori quale quello previsto al punto 6 della DGR n. 1463 del 18 dicembre 2006, in modo tale da supportare i responsabili dell'Ente unico nell'andamento della gestione, facilitare le analisi e le valutazioni economico-tecniche, garantire l'omogeneità delle informazioni e permettere eventuali azioni correttive verso il perseguimento di politiche di efficacia, efficienza in rapporto ad obiettivi di economicità ed omogeneità dei servizi e delle prestazioni erogate. Tale cruscotto di indicatori dovrà essere integrato dall'analisi dei risultati ottenuti da questionari sottoposti agli studenti per verificare il raggiungimento di parametri di *customer satisfaction* compatibilmente con le possibilità finanziarie a disposizione dell'Ente.

15. Adeguamenti

La Giunta regionale, nell'ambito dei criteri generali del presente Piano e/o in caso di modifica della normativa nazionale e regionale di riferimento e /o in seguito ad intervenute, motivate, esigenze del settore, può deliberare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 4/2017, eventuali adeguamenti del Piano stesso.